



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 14/07/2009 N. 148

Oggetto: TRANSAZIONE VERTENZA PROMOSSA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI LAVORO E PREVIDENZA SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA DA PARTE DI AMALFITANO SABRINA ED ALTRI. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilanove** , addì **quattordici** , del mese di **luglio** , alle ore **19,30** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE , nella sua qualità di SINDACO .

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
BASENTINI MARIO	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si

Sono presenti gli Assessori Comunali:

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

Su proposta del Direttore Generale

PREMESSO:

- che il Comune di Ischia è proprietario dell'immobile sito in Ischia alla Via Delle Terme, adibito a Terme e concesso in locazione alla Soc. Gestione Nuove Terme Comunali srl dal 1990;
- che durante l'esecuzione del contratto la srl G.N.T.C. con atto del 03/05/2000 conveniva il Comune di Ischia innanzi al Collegio Arbitrale per sentire dichiarare la natura vessatoria della clausola contrattuale contenuta nell'art. 11, con condanna del Comune al pagamento della differenza tra il costo complessivo dei lavori (Lire 5.202.530.552) e la somma di cui veniva prevista la restituzione nel contratto di

G00148

locazione (Lire 1.125.000.000) e, quindi, al pagamento di Lire 4.077.530.552, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

- che il Collegio Arbitrale con lodo depositato in data 20/06/2001 rigettava la domanda attorale;
- che con deliberazione di G.M. n. 48 del 02/03/2005 questo Ente stabiliva di rinnovare il contratto di locazione alla Società Gestione Nuove Terme Comunali srl, scaduto il 31/03/2005 per ulteriori sei anni aggiornando il canone di locazione ad euro 125.040,00 annui e ciò sulla base dei prezzi di mercato rilevati dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del Territorio;
- che con successiva deliberazione n. 147 del 24/06/2005 la G.M., tenuto conto della proroga fino al 31/12/2022 della durata societaria deliberata dall'Assemblea Straordinaria della Società G.N.T.C., integrava la deliberazione n. 48/2005 concedendo la locazione per un periodo di nove anni, con possibilità di proroga come per legge, stabilendo altresì di decurtare il canone da € 125.040,00 ad € 60.000,00 annui in considerazione dei maggiori costi sostenuti dalla G.N.T.C. nella ristrutturazione dell'immobile, non considerando l'avvenuto rigetto della pretesa della conduttrice da parte della adita Corte di Appello di Napoli;
- che solo successivamente al rinnovo del contratto l'Amministrazione verificava che era intervenuta la sentenza della Corte di Appello che dichiarava (confermando il lodo arbitrale) insussistente la pretesa della G.N.T.C. di ottenere dal Comune il rimborso degli oneri di ristrutturazione sostenuti con delibera di G.M n. 317 del 19/10/2005, uniformava i provvedimenti già adottati alle decisioni del Collegio Arbitrale, confermate dalla Corte di Appello e, conseguentemente annullava la deliberazione di Giunta n. 147 del 24/06/2005;
- Che in presenza del rifiuto della G.N.T.C. di uniformarsi alla deliberazione di G.M. n. 317 del 19/10/2005, il Comune intraprendeva giudizio civile teso all'ottenimento della dichiarazione di nullità del contratto di locazione stipulato che prevedeva la decurtazione del canone di locazione da € 125.040,00 ad € 60.000,00;
- Che il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Bernasconi, con nota del 05.08.08 inviata all'ufficio contenzioso a mezzo posta elettronica, comunicava la persistenza dello stato di morosità avendo la G.N.T.C. provveduto al pagamento dei soli canoni relativi al 3° e 4° trimestre 2006 e 1° e 2° semestre 2007, e non risultando quindi i pagamenti dal secondo semestre 2007;
- Che la G.N.T.C., come emerso anche nel corso del dibattito tenutosi nella seduta del Consiglio Comunale del 28/07/2008 versa in uno stato di grave crisi economica e finanziaria, con perdite che superano di diverse volte il capitale versato e sottoscritto;
- Che alla luce delle risultanze del dibattito consiliare, il civico consesso con Delibera n. 32 ha autorizzato il Sindaco ad esprimere il proprio parere favorevole alla liquidazione della società nell'assemblea societaria convocata per i giorni 30 e 31/07/2008;
- Che in tale situazione di insolvenza si è ritenuto necessario rientrare nella disponibilità dell'immobile anche per poter avviare il programma delineato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.1 del 15/01/2009 diretto a mantenere in essere l'attività termale ed a salvaguardare i livelli occupazionali;
- Che con delibera di G.M. n. 180 del 07/08/2008 si è conferito incarico all'avv. Alessandro Trani, legale convenzionato del Comune di Ischia, di promuovere presso il Foro competente azione di intimazione e di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti della Società Gestione Nuove Terme Comunali srl in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Ischia alla via Delle Terme;

- Che l'Avv. Alessandro Trani in virtù dell'incarico conferitogli con Delibera di G.M. n. 180 del 07/08/08 provvedeva a promuovere azione di intimazione e di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti della Società Gestione Nuove Terme Comunali srl in relazione al contratto di locazione dell'immobile sito in Ischia alla via Delle Terme;
  - Che con sentenza n.9/2/09 n.41 il Tribunale ha dichiarato risolto per inadempimento per morosità il contratto di "affitto" con condanna della conduttrice al pagamento di euro 97.570,00;
  - Che in data 21/02/2009 il Comune a mezzo ufficiale giudiziario rientrava nel possesso dell'immobile;
  - Che in data 24.04.2009 veniva confermato il decreto di sequestro giudiziario già concesso in data 13.03.2009, confermando quale custode il Sindaco p.t.;
- ATTESO che con Deliberazione n. 5 del 31/03/2009 il Consiglio Comunale ha tra

l'altro stabilito di:

- Di assumere la gestione diretta dello stabilimento termale di proprietà comunale sito in Ischia alla via delle Terme n.15, sotto la ragione commerciale "Terme di Ischia";
- E per l'effetto di modificare come in effetti modifica lo statuto della Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l., approvato con Delibera di C.C. n. 11/2004 che forma parte integrante e sostanziale della delibera, affidando e richiedendo alla Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l., la fornitura di alcuni servizi essenziali secondo le linee di indirizzo di seguito riportate:
  - L'affidamento alla Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. avrà la durata fino al 31/12/2009;
  - La Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. utilizzerà il personale già in forza alla Società Gestione Nuove Terme Comunali posta in liquidazione, assicurando ad ogni unità di personale almeno sei mesi di attività lavorativa nell'anno solare;
  - Il costo del servizio sarà determinato esclusivamente tenendo conto delle spese di personale occorrente, e quelle necessarie al funzionamento dell'azienda (a titolo meramente esemplificativo manutenzione macchinari, costi di lavanderia, prodotti di cosmesi ecc.) escludendo esplicitamente gli utili di impresa;
  - Il compenso da attribuire alla Società partecipata Ischia Risorsa Mare s.r.l. sulla scorta di quanto indicato ai precedenti punti, verrà materialmente quantificato con Delibera di G.M. in modo da non creare scompensi economici e finanziari, nella stessa, anche consentendo l'utilizzo degli incassi giornalieri in deconto del canone dovutogli.

RILEVATO che:

- in data 11.06.2009 è stato notificato a questo Ente ricorso ex art. 700 e 669/bis cpc e segg. proposto innanzi al tribunale di Napoli Lavoro e Previdenza sezione dist. di Ischia da parte di Amalfitano Sabrina ed altri rapp.ti e difesi dall'avv. Elena Fortuna c/il Comune di Ischia, la Ischia Risorsa Mare s.r.l. e la Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. per l'accertamento dell'illegittimità dell'operato licenziamento per fine attività e per la reintegra degli istanti ciascuno nei rispettivi posti di lavoro precedentemente occupati, con la condanna degli stessi convenuti in solido al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte oltre quelle maturande;
- nelle more della discussione del predetto ricorso i ricorrenti hanno fatto pervenire proposta di accordo transattivo;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 07/07/2009 si è provveduto a resistere in tale giudizio nominando proprio legale;

LETTO il parere pro- veritate del prof. Avv. Francesco Barracaracciolo, acquisito al prot. gen. N.17961 del 6 luglio 2009 su incarico conferitogli con determinazione dirigenziale n.699 del 20/05/2009, in merito agli effetti civilistici derivanti dalla assunzione diretta, da parte del Comune di Ischia, della gestione dello stabilimento termale sito in Ischia alla via delle Terme n.15 ed, in particolare, in merito alla configurabilità o meno di una responsabilità, ai sensi dell'art.2112 codice civile ovvero ai sensi dell'art.2560 codice civile, in capo al Comune di Ischia, per i debiti inerenti alla azienda termale in oggetto, vale a dire per i debiti contratti dal precedente gestore dell'azienda, Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. che conclude che "...anche nel caso in cui il Comune d'Ischia intraprendesse la gestione dell'attività termale nel complesso immobiliare di sua proprietà, conseguendo una propria concessione amministrativa, non potrebbe ipotizzarsi trasferimento di azienda rispetto all'attività in precedenza svolta dalla società Gestione Nuove terme Comunali s.r.l. e, quindi, non potrebbe essere chiamata a rispondere del pagamento di eventuali debiti gravanti su tale ultima società, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, codice civile.”;

Rilevato, d'altra parte, che nel medesimo parere è precisato che, riguardo la fattispecie della posizione dei dipendenti della società Gestione Nuove terme comunali s.r.l. in liquidazione nel caso dovessero essere riassunti, direttamente o attraverso società partecipata dal Comune di Ischia, per svolgere la propria attività all'interno dello stabilimento termale, regolata dall'art.2112 c.c., “anche se nel caso in esame la cessazione del godimento del bene ove era esercitata l'attività di impresa è avvenuta “per comando del giudice” vale a dire a seguito di ordinanza di rilascio, va segnalato anche il recente orientamento giurisprudenziale che non manderebbe esente da rischi – seppure sotto l'esclusivo profilo dei crediti di lavoro dipendente ex art. 2112 c.c. – il Comune di Ischia (o società da esso interamente partecipata) nuovo titolare della programmata attività termale. Secondo tale orientamento giurisprudenziale l'art.2112 c.c. con le modifiche introdotte dall'art.47 l.n. 428/98 (che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/CEE e successive modificazioni) ed in ragione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia della C.E. in varie sentenze (tra le altre cfr. sent. 25/1/2001, C. – 172/99, ecc.) “deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione” e pertanto “si deve ritenere superato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva l'applicabilità della disciplina dell'art.2112 c.c., al trasferimento attuato in forza di provvedimento autoritativo e non di atto negoziale (vedi da ultima Cass. 25/1/1999 n.672)” (Cass. 9/1/2008 n.199”;

VISTA la nota prot. n.18696 del 14.07.2009 del legale incaricato dall' Ente e la nota del 14 luglio 2009 del legale incaricato dalla Ischia Risorsa Mare srl con le quali tali legali hanno prodotto proprio parere in ordine alla possibilità di conciliare la lite per tutti i motivi richiamati in detti atti sottolineando che la convenienza per l'Ente e per Ischia Risorsa Mare sarà tanto maggiore se al verbale di conciliazione parteciperanno tutti gli ex dipendenti della società Gestione Nuove Terme Comunali in liquidazione srl o la stragrande maggioranza degli stessi;

RITENUTO, alla stregua delle considerazioni sopra svolte e dei principi normativi e giurisprudenziali rilevati, nonché dei pareri espressi dai legali incaricati in merito, approvare la proposta di verbale di conciliazione così come definita e trasmessa, che è allegata alla presente proposta;

RILEVATO che è stato acquisito in data 7 luglio 2009 prot. n. 18143 il Decreto della Giunta Regionale della Campania di rilascio sino al 31.07.2011 della concessione per lo

sfruttamento di acque termo-minerali "Nuove Terme Comunali" in Comune di Ischia (NA), in favore del Comune di Ischia (NA);

ATTESO quindi la piena attualità e validità del processo di valorizzazione del cespite comunale secondo le linee definite dal Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n.22 del 20/04/2009;

RITENUTO dover adottare i necessari provvedimenti in merito;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.M. n. 179 del 21/07/2008;

VISTO il D. lgs. N. 267/00 e ss mm e ii;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/00 e ss mm e ii;

### **d e l i b e r a**

1. di transigere la vertenza di cui al ricorso ex art. 700 e 669/bis cpc e segg. proposto innanzi al tribunale di Napoli Lavoro e Previdenza sezione dist. di Ischia da parte di Amalfitano Sabrina ed altri rapp.ti e difesi dall'avv. Elena Fortuna c/il Comune di Ischia, la Ischia Risorsa Mare s.r.l. e la Gestione Nuove Terme Comunali s.r.l. per l'accertamento dell'illegittimità dell'operato licenziamento per fine attività e per la reintegra degli istanti ciascuno nei rispettivi posti di lavoro precedentemente occupati, con la condanna degli stessi convenuti in solido al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte oltre quelle maturande, nei termini e modalità di cui al verbale di conciliazione allegato sub A) alla presente deliberazione, a condizione che l'atto transattivo venga sottoscritto da tutti gli ex dipendenti della società Gestione Nuove Terme Comunali in liquidazione s.r.l. o dalla stragrande maggioranza degli stessi, acconsentendo, altresì, alla stipula dell'atto di transazione anche a quei ex dipendenti che dovessero effettuare atto di intervento volontario nella procedura di cui sopra entro l'udienza del 15.07.2009.
2. di approvare il verbale di conciliazione allegato sub A) e che forma parte integrante e sostanziale della presente..
3. incaricare ed autorizzare il Dirigente Amministrativo di transigere la vertenza e di sottoscrivere il verbale di conciliazione nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.
4. dare atto che le spese richieste ed il bonus conciliativo dai lavoratori nella misura di euro 300,00 sono a carico della Ischia Risorsa Mare s.r.l..
5. di trasmettere la presente deliberazione alla società Ischia Risorsa Mare srl per i provvedimenti di sua competenza.
6. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Ferrandino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Giovanni Amodio**

**Tribunale di Napoli sez. dist. di Ischia- sez. lavoro-  
Verbale di conciliazione**

L'anno 2009 il giorno 15 del mese di Luglio innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli sez. dist. di Ischia dr. Paolo Capuano,

sono comparsi :

- I lavoratori:

AMALFITANO SABRINA, nata a Ischia il 20.09.1973, res.n.te in Ischia alla Via Cà Tavola, C.F. MLF SRN 73P60F839D;

ARCAMONE GENNARO, nato a Casamicciola il 01.09.45, res.n.te ivi alla via Parodi 45 C.F. RCMGNNR45P01B924R;

BIASETTI FORTUNATINA, nata a Ischia (Na) il 25.02.1951, res.te in Barano alla Via Croce Testaccio 23, C.F. BSTFTN51B65E329B;

BUCCELLI DANIELA, n. a Ischia il 12.03.68 operaio res.n.te Ischia Via Cilento 14 C.F. \_\_\_\_\_;

BUONO MARIA, nata in Australia il 16.04.1960, res.te in Ischia alla Via M. Mazzella 189C, C.F. BNUMRA60D56Z700E;

BUONOMANO GIOVANNA, nata a Casamicciola Terme (Na) il 16.09.1957, res.te in Lacco Ameno alla Via Crateca 19, C.F. BNMGNN 57P56B924Q;

BUONO SABRINA, nata a Ischia il 19.03.1972, res.n.te in Ischia alla Via A. De Luca 4, C.F. BNUSRN 72C59E329W;

BUONO GIOVANNI, nato a Pozzuoli il 19.04.63, res.n.te in Ischia alla via Morgioni 20. C.F. BNUGNN63D19G964B;

BUONOMANO GIOVANNA, nata a Casamicciola Terme (Na) il 16.09.1957, res.te in Lacco Ameno alla Via Crateca 19, C.F. BNMGNN 57P56B924Q;

BUONOMANO Francesca nato a Ischia il 18.9.75 , Casamicciola Via I trav. lasolino 5, C.F. \_\_\_\_\_;

CARCATERRA PIETRO, nato a Ischia (Na) il 25.02.1948 , ivi res.te alla Via Spiaggia dei Pescatori 48, C.F. CRC PTR 48B25E329J;

CATAPANO DI COSTANZO ANNAMARIA, nata Poggiomarino il 20.08.54, residente in \_\_\_\_\_, C.F. CTPNMR54M60G762V;

CERBERO GIANLUCA nato a Napoli il 26.5.78 res.te Ischia P.za Battistessa 21 C.F. \_\_\_\_\_;

COSTA RESTITUTA n. a Ischia il 08.11.1958, res.n.te Ischia Via L.Mazella 82 impiegata I liv. dal 03.05.1993 al 07.02.2009 C.F. \_\_\_\_\_;

CURCI ROSARIO, nato a Ischia il 03.12.1961, res.n.te in Ischia alla Via Spiaggia dei Pescatori, C.F. CRC RSR 61T03 E329O;

DI COSTANZO GIUSEPPA BRIGIDA, nata a Casamicciola (Na) il 20.06.1951, res.n.te in Ischia alla Via Battistessa 23, C.F. DCS GPP 51H60 B924M;

DI LEVA CHIARA, nata a Ischia (Na) il 28.03.1960, res.n.te in Ischia alla Via Corso Vittoria Colonna 46, C.F. DLV CHR 60C68 E329N

DI MEGLIO CRISTINA, nata a Ischia il 21.09.1976, res.n.te in Ischia alla Via Delle Terme n°15, C.F. DMG CST 76P61E329D;

DI MEGLIO Giuseppe n. a Ischia il 31.5.63 res.n.te Via L.rdo Mazzella 17 fanghino V liv. dal 04.06. 2008 al 04.12.2008, C.F. \_\_\_\_\_;

EROICO ALESSANDRA, nata a Ischia il 16.12.78, res.n.te ivi, alla via G.B. Vico 112, C.F. RCELSN78T56E329S;

FERMO ISIDORO n. a Ischia il 15.8.54, ivi res.te Via G.B. Vico 179 opeario III liv. dal 01.04. 2006 al 07.2.2009, C.F. \_\_\_\_\_;

IANNUCCI G.GIUSEPPE n. a \_\_\_\_ - il \_\_\_\_\_-autista IV liv. dal 19.05. 1998 al 07.2.2009;

IPPOLITO GABRIELLA n. a \_\_\_\_ - il \_\_\_\_\_-inalatrice IV liv. dal 29.04. 2008 al 31.10.2008;

LAURO CLAUDIA, nata a Ischia (Na) il 22.02.1964 , ivi res.te alla Via delle Morgioni 28, C.F. LRA CLD 64B62E329R

LOFFREDO PASQUALINA, nata a Napoli il 14.09.1968, res.n.te in Ischia alla Via A. de Luca 134, C.F. LFF PQL 68P54F839M;

MANZI LUIGI, nato a Ischia (Na) il 02.06.1966, ivi res.te alla Via Pendio del Lapillo 8/b P.T, C.F. MNZ LGU 66H26E329H;

MAZZELLA RAFFAELE, nato a Ischia il 24.04.1948, res.n.te in Ischia alla Via I trav. Champoult n. 14, C.F. MZZ RFL 48D24329U;

MILLAURO ARTURO n. a Ischia il 14.3.78 , res.n.te in Barano Via Maronti 16 , C.F. \_\_\_\_\_

OLIVA GIOVANNI, nato a Ischia il 07.04.1970, res.n.te in Ischia alla Via Dell'Amicizia, C.F. LVO GNN 70D07E329U;

PIRICELLI MARCO, nato a Ischia il 24.02.1971, res.n.te in Ischia alla Via Vitt. Colonna 12 d. p.t., C.F. PRCMRC71B24E329G;

RICCIO AURELIO, nato a Ischia il 09.06.1958,

SASSO ANNA MARIA, nata a Ischia (Na) il 25.12.1959, ivi res.n.te alla Via I trav. L.do Mazzella, C.F. SSSNMR59T65E329X;

SCOTTI MICHELINA, nata a Ischia (Na) il 03.03.1967, res.te in Ischia alla Via Morgioni 83, C.F. SCTMHL67C43E329K;

TALIERCIO GIUSEPPE, nato a Ischia il 14.12.1970, res.n.te in Ischia alla Via Cilento, C.F. TLR GPP 70T14329C;

TALIERCIO TERESA, nata a Ischia (Na) il 07.03.1964, ivi res.te alla Via Pontano , C.F. TLR TRS 64C47 E329B;

TRANI MARIA RESTITUTA, nata a Casamicciola Terme (Na) il 16.05.1952, res.te in Ischia alla Via Montetignuso 25A, C.F. TRNMRS62E56B924M.

tutti assistiti dall'avv. Elena Fortuna ;

- Il Comune di Ischia in persona del Dirigente Amministrativo
- Ischia Risorsa Mare srl , in persona del legale rapp.n.te p,t, sig. ....
- Gestione Nuove Terme Comunali Srl in liquidazione, in persona del liquidatore p.t dott. Renato Borsò

premessso che

a. tra le parti è insorta e pende controversia di lavoro avente ad oggetto impugnativa di licenziamento collettivo promossa con ricorso ex art. 700 cpc depositato innanzi al Trib. di Napoli sez. dist. di Ischia Lavoro recante n. r.g. 390/2009;

b. in particolare i ricorrenti nel richiamato ricorso d'urgenza hanno dedotto:

- di essere stati assunti e di aver lavorato a tempo indeterminato, presso il complesso termale sito in Ischia alla Via delle Terme 15 all'insegna "Ischia Thermal Center", alle dipendenze della Gestione Nuove Terme Comunali srl., società per ultimo gerente detta struttura termale ;

- di avere rispettivamente lavorato quanto a:

AMALFITANO SABRINA , in qualità di massag.- IV liv. CCNL Terme - dal 04.06.'08 al 06.12.'08;  
ARCAMONE GENNARO in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme dal 05.09.'08 al 07.02.'09;  
BIASETTI FORTUNATINA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme dal 07.02.'08 al 04.09.'08;  
BUCCELLI DANIELA in qualità di operaio III liv. CCNL Terme dal 12.05.'08 al 12.11.'08;  
BUONO MARIA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme dal 12.05.'08 al 12.11.'08;  
BUONO FRANCESCO in qualità di impiegato II liv. CCNL Terme dal 30.08. 1993 al 07.02.'09;  
BUONO SABRINA in qualità di impiegata II liv. CCNL Terme dal 10.05.'08 al 12.11.'08;  
BUONO GIOVANNI in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme dal 02.09.'08 al 07.02.'09;  
BUONOMANO GIOVANNA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme dal 19.5.'08 al 27.11.'08;  
BUONOMANO Francesca in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme dal 10.09.'08 al 07.02.2009;  
CARCATERA PIETRO in qualità di bagnino IV liv. CCNL Terme dal 01.03.'08 al 04.09.2008;  
CATAPANO DI COSTANZO A.M. in qualità di fangh. V liv. CCNL Terme da 05.09.'08 al 07.02.'09;  
CERBERO GIANLUCA in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme dal 01.04.2008 al 31.10.2008;  
COSTA RESTITUTA in qualità di impiegata I liv. CCNL Terme dal 03.05.1993 al 07.02.2009;  
CURCI ROSARIO in qualità di operaio IV liv. CCNL Terme dal 02.05.2000 al 07.02.2009;  
DI COSTANZO GIUSEPPA B. in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme dal 30.08.'94 al 07.02.'09;  
DI LEVA CHIARA in qualità di addetta pul. VI liv. CCNL Terme dal 22.02.2007 al 07.02.2009;  
DI MEGLIO CRISTINA in qualità di -massag. IV liv. CCNL Terme dal 16.04.2008 al 22.10.2008;  
DI MEGLIO Giuseppe in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme dal 04.06. '08 al 04.12.'08;  
EROICO ALESSANDRA in qualità di impiegata III liv. CCNL Terme dal 02.09. 2008 al 07.2.2009;  
FERMO ISIDORO in qualità di operaio III liv. CCNL Terme dal 01.04. 2006 al 07.2.2009;  
IANNUCCI G.GIUSEPPE in qualità di autista IV liv. CCNL Terme dal 19.05. 1998 al 07.2.2009;  
IPPOLITO GABRIELLA in qualità di inalatrice IV liv. CCNL Terme dal 29.04. 2008 al 31.10.2008;  
LAURO CLAUDIA in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme dal 01.04. 2008 al 21.10.2008;  
LOFFREDO PASQUALINA in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme dal 29.04. '08 al 30.10.2008;  
MANZI LUIGI in qualità di fanghino IV liv. CCNL Terme dal 01.03. 2008 al 04.09.2008;  
MAZZELLA RAFFAELE in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme dal 19.05. 2008 al 19.11.2008;  
MILLAURO ARTURO in qualità di Fisioterap. III liv. CCNL Terme dal 26.05. 2008 al 26.11.2008;  
OLIVA GIOVANNI in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme dal 28.04. 2008 al 29.10.2008;



PIRICELLI MARCO in qualità di - massaggi. IV liv. CCNL Terme dal 11.03. 2002 al 07.02.2009;  
RICCIO AURELIO in qualità di - autista V liv. CCNL Terme dal 12.09. 2008 al 07.02.2009;  
SASSO ANNAMARIA in qualità di operaia IV liv. CCNL Terme dal 22.04. 2008 al 25.10.2008;  
SCOTTI MICHELINA in qualità di impiegata II liv. CCNL Terme dal 01.03. 2008 al 04.09.2008;  
TALIERCIO GIUSEPPE in qualità di -massaggi. IV liv. CCNL Terme dal 19.05. 2008 al 19.11.2008;  
TALIERCIO TERESA in qualità di massaggi. IV liv. CCNL Terme dal 03.05. 2007 al 29.09.2008;  
TRANI MARIA RESTITUTA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme dal 8.4.'08 al 22.10.'08;

- di essere stati tutti licenziati con provvedimenti scritti, a motivo di fine lavoro, anche determinato da revoca della concessione regionale allo sfruttamento delle acque termominerali;
- di aver impugnato detto licenziamento nei termini a mezzo di racc.ta a .r. nei confronti della società Gestione Nuove Terme Comunali srl ora in liquidazione, contestandone la legittimità per difetto delle procedure sui licenziamenti collettivi avendo parte datrice proceduto per gli stessi motivi oggettivi al licenziamento di ben oltre cinque unità lavorative nell'arco temporale di 120 gg. (segnatamente espellendone circa 30 unità nell'arco temporale da settembre a dicembre 2008 e circa 10 unità a febbraio 2009), ovvero in via gradata contestandone la intimazione senza giustificato motivo, e pertanto rivendicando in via d'urgenza il ripristino del rapporto di lavoro con gli effetti reintegratori e risarcitori di cui all'art. 18 L. 300/70 ;
- di aver promosso detto ricorso anche nei confronti del Comune di Ischia e della partecipata Ischia Risorsa Mare srl ritenendo questi ultimi - per i motivi esposti in ricorso che si hanno per qui riportati e trascritti - responsabili ed obbligati in solido ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. assieme alla Srl Gestione Nuove Terme Comunali in liquidazione-.

c. il Comune di Ischia e la Ischia Risorsa mare srl si sono costituiti in giudizio contestando l'avverso assunto segnatamente opponendo, quanto all'impugnato licenziamento collettivo mancanza di titolo nei loro confronti e l'insussistenza della responsabilità ex art. 2112 c.c. per essere l'azienda "Ischia Thermal Center" di fatto cessata al 07.02.2009 in seguito a revoca da parte della Regione Campania della concessione termominerale; al licenziamento dei dipendenti tutti, alla mancanza di accreditamento presso le Asl e per avere esso Comune dato in fitto a suo tempo i locali alla Srl Gestione Nuove Terme Comunali e di essere estraneo ad ogni vicenda riguardante i rapporti di lavoro;

d. ad ogni modo la Gestione Nuove Terme Comunali srl e, pur non tenuti, per i motivi detti, i costituiti Comune di Ischia e la Ischia Risorsa mare srl oppongono la legittimità del licenziamento intimato a ciascuna parte lavoratrice, in quanto correttamente motivato dalla naturale conclusione delle attività stagionali (per i licenz. avvenuti sino a dic. 2008), ovvero da impossibilità sopravvenuta (revoca della concessione per i licenz. di febr. 2009), non essendo più possibile per la società datrice, già in stato di liquidazione dall'ottobre 2008, mantenere attivi i posti dei dipendenti ovvero adibirli a diverse o equivalenti mansioni;

e. nondimeno il Comune di Ischia, nella qualità di Ente Pubblico, ritiene uno degli obiettivi primari della propria amministrazione il rilancio in piena efficienza e competitività del settore termale e pertanto ha fatto da tramite al fine di rinvenire una soluzione conciliativa prevedente il mantenimento dell'elevato livello di professionalità acquisito nel

corso degli anni dai dipendenti tutti della Gestione Nuove Terme Comunali, ditalchè, pure sollecitato in tal senso dalla locale rappresentanza sindacale CGIL Filcams (investita dai lavoratori ricorrenti della tutela del posto di lavoro) ha disposto per l'anno 2009 di concedere in fitto alla società partecipata Ischia Risorsa Mare srl i locali già condotti in locazione dalla Srl Gestione Nuove Terme Comunali, affinché la Srl Ischia Risorsa Mare possa ivi svolgervi attività termale, od altra attività confacente, il tutto per il limitato periodo necessario per effettuare un bando ad evidenza pubblica per la scelta di contraente idoneo a stipulare il contratto di fitto dei propri locali;

e. le parti, alla luce di tutto quanto innanzi, al solo scopo di evitare l'alea, i tempi ed i costi di un lungo e defatigante giudizio, dopo attento esame delle rispettive posizioni di diritto e di fatto, sono venute nella determinazione di conciliare e transigere la presente controversia e pertanto la transigono ai seguenti

### PATTI E CONDIZIONI

1. La premessa chiarisce le ragioni della stipula del presente atto.
2. La società Ischia Risorsa Mare Srl al solo scopo di evitare l'alea del giudizio, e senza riconoscimento alcuno di ogni pregresso diritto, offre ai sottonotati lavoratori la assunzione con contratto a tempo determinato da stipularsi nel corso del 2009 per in periodo non inferiore a mesi tre, secondo le esigenze aziendali e per le mansioni di seguito indicate, previo affidamento dei servizi:

AMALFITANO SABRINA , in qualità di massag.- IV liv. CCNL Terme  
ARCAMONE GENNARO in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme  
BIASETTI FORTUNATINA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme  
BUCCELLI DANIELA in qualità di operaio III liv. CCNL Terme  
BUONO MARIA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme  
BUONO FRANCESCO in qualità di impiegato II liv. CCNL Terme  
BUONO SABRINA in qualità di impiegata II liv. CCNL Terme;  
BUONO GIOVANNI in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme;  
BUONOMANO GIOVANNA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme;  
BUONOMANO Francesca in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme;  
CARCATERRA PIETRO in qualità di bagnino IV liv. CCNL Terme;  
CATAPANO DI COSTANZO A.M. in qualità di fangh. V liv. CCNL Terme;  
CERBERO GIANLUCA in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme;  
COSTA RESTITUTA in qualità di impiegata I liv. CCNL Terme;  
CURCI ROSARIO in qualità di operaio IV liv. CCNL Terme  
DI COSTANZO GIUSEPPA B. in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme;  
DI LEVA CHIARA in qualità di addetta pul. VI liv. CCNL Terme;  
DI MEGLIO CRISTINA in qualità di -massag. IV liv. CCNL Terme;  
DI MEGLIO Giuseppe in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme;  
EROICO ALESSANDRA in qualità di impiegata III liv. CCNL Terme;  
FERMO ISIDORO in qualità di operaio III liv. CCNL Terme;  
IANNUCCI G.GIUSEPPE in qualità di autista IV liv. CCNL Terme;  
IPPOLITO GABRIELLA in qualità di inalatrice IV liv. CCNL Terme;  
LAURO CLAUDIA in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme;  
LOFFREDO PASQUALINA in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme;  
MANZI LUIGI in qualità di fanghino IV liv. CCNL Terme;  
MAZZELLA RAFFAELE in qualità di fanghino V liv. CCNL Terme;  
MILLAURO ARTURO in qualità di Fisioterap. III liv. CCNL Terme;  
OLIVA GIOVANNI in qualità di massag. IV liv. CCNL Terme;  
PIRICELLI MARCO in qualità di - massag. IV liv. CCNL Terme;

RICCIO AURELIO in qualità di - autista V liv. CCNL Terme;  
SASSO ANNAMARIA in qualità di operaia IV liv. CCNL Terme;  
SCOTTI MICHELINA in qualità di impiegata II liv. CCNL Terme;  
TALIERCIO GIUSEPPE in qualità di -massagg. IV liv. CCNL Terme;  
TALIERCIO TERESA in qualità di massagg. IV liv. CCNL Terme;  
TRANI MARIA RESTITUTA in qualità di fanghina V liv. CCNL Terme.

Le parti tutte convengono e stabiliscono che nei contratti a termine a stipularsi la clausola prevedente il termine di scadenza viene considerata come essenziale ed Ischia Risorsa Mare dichiara che senza di essa non avrebbe proceduto alla stipula, sicché la eventuale nullità di detta clausola (che comunque si esclude) determinerà gli effetti di cui all'art. 1419, 1° comma del c.c. con esclusione di qualsiasi trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

3. Il Comune di Ischia a sua volta all'atto della predisposizione del bando per l'affidamento a terzi dell'attività esercitata nei locali siti in Ischia alla via Delle Terme n. 15, si impegna ad inserire in detto bando l'obbligo di riassunzione del personale che ha prestato servizio in virtù dei contratti a termini a stipularsi con la soc. Ischia Risorsa Mare srl.

Per il solo anno 2010 il Comune di Ischia si impegna a garantire una durata minima della prestazione lavorativa non inferiore a mesi sei e ciò sia nel caso in cui l'attività sia affidata a terzi a mezzo Bando Pubblico (impegnandosi ad inserire in detto atto clausola in tale senso), sia anche se detta attività sia ancora esercitata direttamente dal Comune di Ischia con alcuni servizi svolti dalla Srl Ischia Risorsa Mare che fin d'ora, qualora nel 2010 svolge tali servizi si impegna anch'essa a tanto.

4. Ischia Risorsa Mare srl offre, a solo titolo di bonus transattivo, e si obbliga a versare a ciascuno dei costituiti lavoratori, che con la sottoscrizione accettano e rilasciano quietanza, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, la somma di euro 150,00 (centocinquantaeuro/00).

5. I lavoratori nell'accettare il nuovo rapporto di lavoro e l'obbligo alle successive riassunzioni alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 che precedono, nonché il su riferito bonus transattivo, dichiarano di rinunciare come effettivamente rinunciano alla impugnativa del licenziamento collettivo intimato dalla Gestione Nuove Terme Comunali srl, al ricorso ex art. 700 cpc e alla relativa azione, riconoscendo legittimo l'atto di licenziamento e l'interruzione effettiva del rapporto di lavoro protrattasi dalla data del licenziamento a tutt'oggi.

6. Ancorché non opponibili al Comune d'Ischia e alla Ischia Risorsa Mare srl, dichiarano inoltre di rinunciare come effettivamente rinunciano, in via transattiva e nei soli confronti dei predetti Comune di Ischia e Ischia Risorsa Mare srl, a tutti i diritti vantati a titolo di crediti retributivi maturati nell'intercorso e cessato rapporto di lavoro con la srl Gestione Nuove Terme Comunali, anche di quelli portati da già concessi d.i., nondimeno lasciando fermi ed impregiudicati la azionabilità di tali diritti ed azioni nei confronti della obbligata Gestione Nuove Terme Comunali srl in liquidazione, nei cui confronti tutte le parti costituite convenzionalmente escludono di estendere gli effetti della sopra formulata rinuncia.

7. Il Comune di Ischia e la Ischia Risorsa Mare srl così' come costituiti, ed altresì la Srl Gestione Nuove Terme Comunali in liquidazione, accettano le rinunzie espressamente formulate dai lavoratori ai capi che precedono.

8. Le spese del presente giudizio relative vengono compensate tra le parti, ad eccezione della somma di euro 150,00 lordi per ciascun ricorrente, da pagarsi da parte di Ischia Risorsa Mare srl entro e non oltre il 31.12.2009 a favore dell'avv. Elena Fortuna.

I difensori costituiti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Le motivazioni della proposta sono riportate nelle premesse dell'atto da deliberare -

li 14/2/09

IL FUNZIONARIO

Bernini G. G.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

li 14.07.09

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Bernini G. G.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

li 14.07.09

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Dr. Antonio Bernasconi

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Dr. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € ..... Cap. .... Intervento .....
- Somma stanziata in bilancio: € .....
- Somme già impegnate: € .....
- Somma disponibile: € .....

IMPEGNO N. ....

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18-08-09

Il **Musso Comunale**  
*[Handwritten signature]*

**V. Segretario Generale**  
**dott. Luciana Zabatta**  
*[Handwritten signature]*

---

**CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'**

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 21490 del 18-08-2009

**V. Segretario Generale**  
**dott. Luciana Zabatta**  
*[Handwritten signature]*

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**V. Segretario Generale**  
**dott. Luciana Zabatta**

---

**TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**V. Segretario Generale**  
**dott. Luciana Zabatta**

**ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO**

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**V. Segretario Generale**  
**dott. Luciana Zabatta**  
*[Handwritten signature]*